

Progr. n. 2411

Oggetto n. 5984: Istituzione della "Riserva naturale orientata di Sassoguidano" in comune di Pavullo nel Frignano, Modena.  
(Proposta della Giunta regionale in data 21 febbraio 1995, n. 421)

---

Prot. n. 2869/I.2

### Il Consiglio

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 421 del 21 febbraio 1995, recante in oggetto ""Istituzione della "Riserva naturale orientata di Sassoguidano" in comune di Pavullo nel Frignano, Modena. Proposta al Consiglio"", e che qui di seguito si riporta integralmente:

---

#### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione 6 settembre 1994 n. 3948 con la quale è stata proposta, a norma degli artt. 22, 23 e 26 della L. R. 2 aprile 1988, n. 11 la istituzione della "Riserva naturale orientata di Sassoguidano" in Comune di Pavullo nel Frignano (Modena), pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 12 ottobre 1994;

#### Richiamato in particolare:

- che tra le aree di maggiore importanza del territorio regionale per i suoi contenuti di rarità e di diversità biologica è riconosciuta l'area di Sassoguidano, caratterizzata da un complesso di rupi di notevole rilevanza morfologica, dalla presenza del Torrente Lerna e da una zona umida, da una copertura forestale costituita da querceti mesofili e da castagneti da frutto e da un'alternanza di siepi, prati falciati e coltivati;
- che in base alle informazioni disponibili presso la banca-dati sulla flora regionale e ad una specifica proposta di tutela avanzata dal World Wildlife Fund, Fondo Mondiale per la Natura Delegazione per l'Emilia-Romagna, la diversità floristica dell'area, grazie alla notevole diversità ambientale, è elevatissima e costituita anche da numerose specie vegetali protette, rare e minacciate;

- che inoltre l'area risulta particolarmente qualificata per la complessità e ricchezza della fauna ornitica, con presenza di numerose specie rare e protette in base agli studi svolti dalla Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli;
- che anche la restante fauna vertebrata e quella invertebrata, grazie alla elevata diversità ambientale presenta grande interesse;
- che la diversità ambientale ed ecologica dell'area di Sassoguidano è originata e sostenuta sia da fattori naturali che dall'equilibrio che si è instaurato tra le caratteristiche dell'ambiente e le attività umane e che quindi la conservazione di tali attività, regolamentate dall'atto istitutivo della Riserva e dal programma di gestione, è uno dei requisiti per la conservazione del patrimonio naturale rappresentato nella stessa area;
- che in base ai contenuti diversi, per rendere più efficace ed incisiva l'azione di tutela del patrimonio naturale, è necessario suddividere l'area in zone differenziate, e che tali zone, per evitare possibili confusioni con la terminologia ed i criteri utilizzati per i parchi regionali, è opportuno siano individuate con numeri e non con lettere;

Dato atto:

- che sono state regolarmente esperite le modalità di pubblicazione del suddetto atto deliberativo come previsto dalla stessa L.R. 11/1988;
- che non sono pervenute osservazioni entro il periodo di pubblicazione e quindi si ritiene sia da riproporre l'atto istitutivo nei suoi contenuti di perimetrazione, finalità, norme di attuazione e di tutela, fatta eccezione per il punto relativo all'attività edilizia in zona 3 che, per maggior chiarezza, va parzialmente riformulato;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente competente in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 4 comma 6 della Legge regionale 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore Programmazione, Pianificazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di sottoporre al Consiglio regionale, a norma dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 le seguenti proposte:

A. di istituire in via definitiva la "Riserva naturale orientata di Sassoguidano" con il seguente atto:

1) Perimetrazione e zonizzazione

E' istituita la "Riserva naturale orientata di Sassoguidano" situata in Comune di Pavullo nel Frignano (Mo) secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria tratta dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 che costituisce parte integrante della presente deliberazione; per assicurare la migliore conservazione dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell'area, essa è suddivisa nelle zone 1, 2 e 3 così come rappresentate nella stessa planimetria.

2. Finalità

Le finalità dell'istituzione della suddetta riserva naturale sono le seguenti:

- a) assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell'area e dei fattori che li generano e sostengono;
- b) tutelare la geomorfologia con riferimento particolare alla idrologia superficiale, alle forme carsiche, alle fratture tettoniche ed alle scarpate originate dalla "Formazione di Bismantova";
- c) tutelare i caratteri del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;
- d) tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti ed i loro habitat specifici;
- e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
- f) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;
- g) promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale ed un equilibrato

funzionamento degli ecosistemi; promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;

- h) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed architettonico e le antiche forme di insediamento umano;
- i) promuovere la fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili da un punto di vista ambientale e nel rispetto delle proprietà, per diffondere la conoscenza del patrimonio naturale e storico-culturale.

### 3. Norme di attuazione e di tutela

Nell'intero territorio della Riserva naturale orientata di Sassoguidano sono vietati attività, interventi ed azioni che producano danni al patrimonio naturale.

In particolare sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria e la pesca in qualsiasi forma;
- la raccolta e la distruzione di uova e di nidi e la distruzione o il danneggiamento di tane;
- il prelievo, la cattura, l'uccisione ed il disturbo della fauna selvatica;
- l'introduzione volontaria allo stato selvatico di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- l'accensione di fuochi e l'uso di esplosivi;
- il sorvolo a bassa quota di mezzi aerei, non autorizzato dall'ente cui è affidata la gestione della riserva naturale.

Zona 1 - Zona caratterizzata da elevate naturalità, rarità e fragilità

Comprende la zona del Cinghio di Malvarone, delle aree forestate circostanti, della zona umida presso Sassomassiccio e del Torrente Lerna.

Oltre a quanto previsto nell'intero territorio della Riserva naturale, sono vietati:

- a) qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in

rete e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura;

- b) il taglio del bosco e del sottobosco; la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera; la raccolta dei funghi ipogei ed epigei; l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi; la raccolta e l'asportazione di minerali e rocce;
- c) l'accesso con mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di servizio e per eventuali interventi autorizzati dall'Ente di gestione.

L'accesso è consentito sui sentieri esistenti, predisposti e segnalati ed avviene nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal programma di gestione di cui al successivo punto 5.

Zona 2 - Zona caratterizzata da elevata diversità biologica e con assetto seminaturale. Comprende in prevalenza territori boscati.

Oltre a quanto previsto nell'intero territorio della Riserva naturale, sono vietati: la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera; la raccolta dei funghi ipogei ed epigei; l'introduzione volontaria di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi; la raccolta e l'asportazione di minerali e rocce.

Sono vietate inoltre: qualsiasi opera di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete; la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura.

L'accesso all'area con mezzi motorizzati è consentito:

- lungo le strade comunali, vicinali ed interpoderali secondo le norme vigenti e fatti salvi eventuali provvedimenti restrittivi emanati dall'Ente di gestione;
- al di fuori dei luoghi precedenti per lo svolgimento delle normali attività agricole, per esigenze di servizio e per eventuali interventi attuati o autorizzati dall'Ente di gestione;

L'accesso dei visitatori è consentito sui sentieri predisposti e segnalati nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal programma di gestione di cui al successivo punto 5.

Il prelievo forestale è consentito esclusivamente per interventi di conversione all'altofusto e secondo le modalità previste dal programma di gestione.

E' vietata qualsiasi opera di edificazione ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente attraverso restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ai sensi dei punti A1 e A2 dell'art. 36 e degli artt. 42 e 43 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Zona 3 - Zona con assetto ambientale determinato dall'attività agricola.

L'attività agricola determina e sostiene la diversità biologica ed ecologica della zona.

Oltre a quanto previsto nell'intero territorio della Riserva naturale, sono vietate: le opere di trasformazione morfologica del territorio, con riferimento particolare alle morfologie carsiche; la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti ad agricoltura.

Sono favoriti i programmi di estensivazione, di diversificazione dell'agroecosistema e di agricoltura biologica.

L'accesso dei visitatori al di fuori delle strade di pubblico passaggio è consentito, nel rispetto dei diritti di proprietà, su percorsi predisposti e segnalati nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal programma di gestione di cui al successivo punto 5.

Sono consentiti: interventi edilizi a fini abitativi e produttivi; recupero di edifici esistenti attraverso interventi di ristrutturazioni, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ai sensi degli artt. 36, 42 e 43 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono inoltre consentiti ampliamenti fino ad un massimo volumetrico del 20%.

4) Modalità di gestione

- a) la gestione della Riserva naturale orientata di Sassoguidano è affidata al Comune di Pavullo nel Frignano;
  - b) il Comune si avvale, nell'opera di gestione, di un Comitato consultivo tecnico-scientifico formato da esperti nelle discipline individuate al comma 1 dell'art. 15 della Legge regionale n. 11/1988; tale Comitato dovrà comprendere altresì un esperto in ornitologia;
  - c) il suddetto Comitato, nominato dal Comune di Pavullo nel Frignano, esprime pareri e proposte nel merito dei contenuti del programma di gestione di cui al successivo punto 5, del relativo regolamento e sulla sua concreta attuazione;
  - d) il Comitato esprime altresì parere su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto degli equilibri ambientali della riserva;
  - e) il Comitato in particolare esprime parere obbligatorio sulle richieste di prelievo di risorse forestali e sulle richieste di interventi edilizi.
- 5) Programma di gestione e termini di approvazione

Entro il termine di diciotto mesi il Comune di Pavullo nel Frignano redige il Programma di gestione della Riserva naturale secondo i criteri e i contenuti stabiliti dall'art. 25 bis della Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 introdotto dalla Legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 e da eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

Il Programma di gestione in particolare:

- individua le aree che per la loro particolare importanza sono da acquisire in proprietà o in disponibilità pubblica;
- individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;
- individua i criteri, le azioni e gli interventi per la realizzazione di una corretta gestione faunistica fondata sull'equilibrio e la tutela della diversità;
- individua gli interventi per la cura, manutenzione e conversione all'altofusto dei boschi e per

mantenere la diversità e la complessità delle comunità vegetali;

- programma le attività di studio, di controllo e di monitoraggio, la didattica, la sperimentazione e la ricerca scientifica;
- individua i criteri di compatibilità per le attività di fruizione, e detta le relative norme regolamentari;
- stabilisce i tempi e le modalità per la cessazione delle attività incompatibili con le finalità della riserva fissando i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
- per quanto attiene alle zone 2 e 3 individua gli interventi, funzionali all'attività della riserva, da promuovere ed incentivare;
- fissa, in conformità al disposto dell'art. 32 della Legge regionale 2 aprile 1988, n.11, i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel presente atto e nello stesso Programma di gestione.

Gli interventi e le azioni individuati dal Programma di gestione, possono essere effettuati in deroga ai divieti posti dalle precedenti norme di attuazione e di tutela.

Le disposizioni del Programma di gestione con contenuto urbanistico ed edilizio, dettate in attuazione di quanto sopraddetto e difformi dalle disposizioni normative contenute negli strumenti urbanistici in vigore sono adottate dal Comune come variante specifica al Piano Regolatore Generale.

- B. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

- - - - -

---

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 77/II.5 del 6 marzo 1995;

Previa votazione palese, all'unanimità dei presenti,

d e l i b e r a

l'istituzione della "Riserva naturale orientata di Sassoguidano" in comune di Pavullo nel Frignano, Modena, così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione in data 21 febbraio 1995, progr. n. 421, riportata nel presente atto deliberativo.

\* \* \* \*

AV/dn